

Verifica impianti: niente reverse charge

L'inversione contabile

L'attività di verifica impianti

CIRCOLARI 24
FISCO

IMPOSTE INDIRETTE

L'inversione contabile

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Al fine di evitare evasione da riscossione, il Legislatore europeo e di conseguenza quello nazionale, con il passare del tempo hanno sempre più ampliato l'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, noto come reverse charge

COMMENTO

L'inversione contabile o “reverse charge”, trova la propria disciplina all'interno degli articoli [17](#), [34](#) e [74](#) del DPR 633 del 1972. Si tratta di un meccanismo di assolvimento dell'imposta che trovando sempre più piede visto che la principale finalità è quella di evitare l'evasione da riscossione. Vale la pena di evidenziare, per completezza, che la medesima funzione è rivestita anche dal meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Concentrando l'attenzione sul reverse charge, il debitore d'imposta, così definito, in aderenza alla direttiva comunitaria, anche dall'[articolo 17](#) del DPR 633 del 1972, modificato dal [decreto legislativo n. 24 del 11 febbraio 2016](#), è solitamente colui che effettua la cessione del bene o la prestazioni di servizio imponibile. In tale caso, infatti, riscuotendo l'imposta il cedente o il prestatore, è in capo a questi l'obbligo di versarla nelle casse dell'Erario divenendo così, all'atto dell'addebito dell'imposta stessa al cessionario o committente, debitore nei confronti dello Stato.

Tale “normale” meccanismo trova, però, delle precise deroghe che non riguardano solamente operazioni poste in essere all'interno del territorio nazionale da soggetti non residenti o nell'ambito delle ben note operazioni intracomunitarie, ma anche nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato.

Tra queste ultime quelle che negli ultimi anni trovano una notevole applicazione, se non altro per l'ampia portata delle previsioni normative, sono quelle che collocate all'interno del sesto comma dell'[articolo 17](#), del testo unico dell'imposta sul valore aggiunto.

La [legge n. 208 del 2015](#), legge di stabilità per il 2016, è intervenuta nuovamente all'interno del sesto comma dell'[articolo 17](#), del DPR 633 del 1972, aggiungendo la nuova lettera a-quater), che stabilisce, testualmente, che il meccanismo del reverse charge trova applicazione anche “alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di

appartenenza che ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'[articolo 34](#) del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'[articolo 17-ter](#) del presente decreto”, ossia attraverso il meccanismo dello split payment.

Condizioni necessarie per l'applicazione del reverse charge tra consorziati e consorzio

Prima condizione

il consorzio di appartenenza delle consorziate tenute ad applicare il reverse charge, deve essersi reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico che, necessariamente, deve rientrare fra quelli per cui scatta l'obbligo di applicazione dello split payment

Seconda condizione

il consorzio deve essere tenuto ad emettere fattura nel rispetto della norma di cui all'[articolo 17-ter](#) del DPR 633/72, e, quindi, con la scissione dei pagamenti

Si evidenzia che in presenza del meccanismo dell'inversione contabile viene utilizzata la procedura di integrazione del documento emesso dal soggetto fornitore, senza dover ricorrere all'emissione di apposita fattura, meglio conosciuta come “autofattura”, che, come ben noto, deve essere utilizzata in presenza di operazioni poste in essere da soggetti extracomunitari, all'interno del territorio nazionale e in alcuni altri specifici casi (ad esempio acquisto da soggetto agricoltore esonerato).

L'integrazione deve avvenire facendo riferimento all'aliquota Iva applicabile per il bene o per il servizio “acquisito” oppure, ove l'operazione sia considerata, ad esempio, esente, l'integrazione non dovrà riportare l'imposta ma bensì il riferimento normativo che consente di non assoggettare l'operazione ad Iva.

La predetta fattura, integrata con l'Iva, ovvero riportante la norma di riferimento che prescrive la non applicazione dell'imposta, deve essere registrata dal cessionario o dal committente sia nel registro Iva degli acquisti che in quello delle vendite, in modo da risultare contemporaneamente sia a credito che a debito dell'imposta.

IMPOSTE INDIRETTE

L'attività di verifica impianti

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

La lettera a-ter), del comma 6, dell'articolo 17 della legge Iva, ha esteso l'applicazione dell'inversione contabile, dal primo gennaio 2015, a determinate prestazioni di servizi resi su edifici.

COMMENTO

Il [comma 629](#), dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014, ha provveduto ad estendere, con decorrenza dal primo gennaio 2015, l'applicazione del meccanismo del reverse charge anche ad una serie di servizi, che vengono elencati nella lettera a-ter) del sesto comma dell'[articolo 17](#), del DPR 633 del 1972.

La predetta lettera a-ter), dispone, più precisamente, l'applicazione dell'inversione contabile per i servizi che di seguito si elencano:

- prestazioni di servizi di pulizia,
- prestazioni di servizi di demolizione,
- prestazioni di servizi di installazione di impianti,
- prestazioni di servizi di completamento relative ad edifici.

E' bene sottolineare che per tali prestazioni si deve applicare il regime del reverse charge a prescindere dalla qualifica soggettiva del soggetto che le pone in essere.

Questa disposizione, quindi, non è confinata al solo comparto edile, come avviene, invece, per le prestazioni indicate nella lettera a), sempre del sesto comma dell'[articolo 17](#), che, come oramai ben noto, circoscrive l'applicazione dell'inversione contabile alle sole prestazioni rese nell'ambito del settore edile e al caso in cui i relativi servizi siano resi da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Come è accaduto proprio con i servizi resi all'interno del comparto edile, per i quali l'Amministrazione finanziaria ha fatto riferimento, al fine di individuare con precisione l'ambito di applicazione, alla tabella ATECO 2007, e, nel caso specifico, alla sezione "F", con la [circolare n. 14/E del 2015](#) l'Agenzia delle entrate ha utilizzato lo stesso sistema per individuare la tipologia di servizi che sono ricompresi all'interno della disposizione contenuta nella lettera a-ter) del sesto comma dell'[articolo 17](#) della legge Iva.

Per tali servizi, il meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione non solo qualsiasi sia l'attività nell'ambito della quale viene svolto il servizio, ma anche se la prestazione non è resa da subappaltatori ad appaltatori principali o ad ulteriori subappaltatori, come avviene, invece, per i servizi resi nell'ambito del settore edile e di cui alla lettera a), del comma 6, dell'[articolo 17](#). Non è importante, di conseguenza, nemmeno il rapporto contrattuale esistente fra le parti, ossia fra il prestatore di uno dei nuovi servizi e il suo committente.

Con la [circolare 14/E del 2015](#), l'Agenzia delle entrate ha quindi elencato i codici attività per cui si rende applicabile il meccanismo dell'inversione contabile, sempre, naturalmente, facendo riferimento alla più volte citata lettera a-ter). Con riferimento all'attività di installazione di impianti, è stato precisato che la norma si riferisce anche alla loro manutenzione e i codici attività ATECO 2007 riferiti a queste attività sono quelle elencate nella tabella di seguito riportata.

Installazione (e manutenzione) di impianti degli edifici - Tabella ATECO 2007

43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

Attraverso apposito interpello, è stato chiesto, però, all'Amministrazione finanziaria se l'attività di "verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti", con rilascio di relativa attestazione di conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da ditte di manutenzione/installazione, rientra tra le attività soggette ad inversione contabile, di cui alla lettera a-ter) del comma 6, dell'[articolo 17](#), della legge Iva.

L'istante fa presente che il codice attività ATECO 2007, riferito a tali verifiche, è il 71.20.21 – “Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi”, codice comunque diverso da quello relativo all'attività di manutenzione.

L'Agenzia delle entrate con [risoluzione n. 111/E](#) dell'11 agosto scorso, facendo dapprima osservare che l'inversione contabile, di cui alla lettera a-ter) in questione, “si applica a condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento siano ‘relative ad edifici’”, evidenzia che ai fini di individuare le attività che sono soggette al regime del reverse charge è necessario fare riferimento ai codici attività ATECO 2007 richiamati dalla [circolare 14/E del 2015](#), indipendentemente dal fatto che il prestatore operi o meno nel settore edile, ossia che svolga un'attività economica compresa nei codici attività indicati all'interno della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Osservato poi che il [DPR 462 del 2001](#) prescrive, tra le altre, l'obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività, da parte di soggetti abilitati, con il fine di accertare che l'impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici, ove l'attività descritta dall'istante, ossia la verifica, appunto, degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, sia limitata a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore, il meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione.

Ove, al contrario, vi sia anche un'attività che preveda anche interventi, di qualsiasi natura, di manutenzione sugli impianti stessi, allora deve essere applicato il reverse charge.

SI RICORDA CHE

- L'inversione contabile è un meccanismo attraverso il quale, ai fini Iva, debitore d'imposta diviene il cessionario o il committente.
- La lettera a-ter), del sesto comma dell'[articolo 17](#) del DPR 633/72, prevede l'applicazione del reverse charge per determinati servizi se, però, riferiti ad edifici

SCHEMI E TABELLE

Verifica impianti: niente reverse charge – i punti salienti

La disposizione

L'inversione contabile o “reverse charge”, trova la propria disciplina all'interno degli articoli [17](#), [34](#) e [74](#) del DPR 633 del 1972. Si tratta di un meccanismo di assolvimento dell'imposta che trovando sempre più piede visto che la principale finalità è quella di evitare l'evasione da riscossione. Vale la pena di evidenziare, per completezza, che la medesima funzione è rivestita anche dal meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Il debitore d'imposta	Concentrando l'attenzione sul reverse charge, il debitore d'imposta, così definito, in aderenza alla direttiva comunitaria, anche dall' articolo 17 del DPR 633 del 1972, modificato dal decreto legislativo n. 24 del 11 febbraio 2016 , è solitamente colui che effettua la cessione del bene o la prestazioni di servizio imponibile. In tale caso, infatti, riscuotendo l'imposta il cedente o il prestatore, è in capo a questi l'obbligo di versarla nelle casse dell'Erario divenendo così, all'atto dell'addebito dell'imposta stessa al cessionario o committente, debitore nei confronti dello Stato.
L'integrazione della fattura	Si evidenzia che in presenza del meccanismo dell'inversione contabile viene utilizzata la procedura di integrazione del documento emesso dal soggetto fornitore, senza dover ricorrere all'emissione di apposita fattura, meglio conosciuta come "autofattura", che, come ben noto, deve essere utilizzata in presenza di operazioni poste in essere da soggetti extracomunitari, all'interno del territorio nazionale e in alcuni altri specifici casi (ad esempio acquisto da soggetto agricoltore esonerato).
I servizi su edifici	Il comma 629 , dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014, ha provveduto ad estendere, con decorrenza dal primo gennaio 2015, l'applicazione del meccanismo del reverse charge anche ad una serie di servizi, che vengono elencati nella lettera a-ter) del sesto comma dell' articolo 17 , del DPR 633 del 1972. La predetta lettera a-ter), dispone, più precisamente, l'applicazione dell'inversione contabile per i servizi che di seguito si elencano: <ul style="list-style-type: none">- prestazioni di servizi di pulizia,- prestazioni di servizi di demolizione,- prestazioni di servizi di installazione di impianti,- prestazioni di servizi di completamento relative ad edifici.
La risoluzione 111/E/2017	Chiamata ad esprimere il proprio parere sull'applicazione del reverse charge all'attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 111/E/2017 , osserva che il DPR 462 del 2001 prescrive, tra le altre, l'obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività, da parte di soggetti abilitati, con il fine di accertare che l'impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici, chiarisce che ove l'attività descritta dall'istante sia limitata a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore, il meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione.
